



Comunicato stampa

“NO A PRESTAZIONI GRATUITE, RITIRATE L’AVVISO PUBBLICO”

Fondazione Inarcassa intima al Comune di Bompietro, in provincia di Palermo, di annullare il provvedimento con cui si richiede un’attività di progettazione di impianti priva di remunerazione e rimborso spese. “Perdurando l’inerzia inoltreremo un esposto all’Anac” spiega il Presidente Comodo

L’attività di un professionista va adeguatamente remunerata, lo garantiscono la legge e le stesse linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: l’assunto è chiaro e muove da questa garanzia legislativa ed istituzionale la decisione presa da **Fondazione Inarcassa** di intimare al Comune di Bompietro, in provincia di Palermo, il ritiro dell’avviso pubblico mediante cui viene indetto, a titolo gratuito, l’affidamento di un servizio di architettura e ingegneria attinente la progettazione di uno o più impianti di trattamento della frazione biodegradabile di rifiuti solidi urbani. Fondazione Inarcassa interviene chiedendo l’annullamento del provvedimento in questione. *“Si tratta di disposizioni che vanno contro le norme di legge – spiega il **Presidente di Fondazione Inarcassa Egidio Comodo** – con questo procedimento vogliamo offrire un ulteriore contributo al pieno riconoscimento della dignità lavorativa delle libere professioni. Occorre fermare questo malcostume che diventa motivo di frustrazione per ingegneri ed architetti preparati e qualificati”*. Innanzitutto, si legge nella diffida notificata al Comune, secondo l’articolo 19 del d.l. 148/2017 che ha introdotto il principio dell’equo compenso, valido dapprincipio per le professioni forensi poi esteso a tutti i professionisti del lavoro autonomo, *“La Pubblica amministrazione deve garantire il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione degli incarichi conferiti”*. Unitamente alla norma citata, le stesse linee guida dell’Anac, aggiornate al 2019, prevedono, per garantire il principio dell’equo compenso al professionista, *“che non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara”*. Due pietre miliari quelle di Fondazione Inarcassa, che cita anche la sentenza del Tar di Calabria 1507/2018 dove si può leggere *“che il contratto di appalto è contraddistinto dalla necessaria onerosità delle prestazioni”*. Inoltre, facendo riferimento alla tipologia di servizi di architettura ed ingegneria del Codice dei Contratti Pubblici (norma prevista all’articolo 95 del d. legislativo 50 del 2016) si stabilisce *“l’obbligatorietà del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per lavori di importo superiore a 40mila euro, così confermando la necessità di specificare il valore della prestazione richiesta e quindi la presenza di un corrispettivo economico come elemento essenziale del contratto”*. Nell’avviso pubblico, sembra addirittura una boutade ma non lo è, si richiede ai professionisti di impegnarsi a prestare la propria opera escludendo di pretendere anche i rimborsi spesa. Gli appalti a titolo gratuito potrebbero invece essere comunque affidati, secondo il Consiglio di Stato, *“purché vi sia per il professionista un ritorno economico diverso da quello esclusivamente patrimoniale, facendo*

comunque salvo il rimborso delle spese sostenute”. Nell’avviso pubblico del comune siciliano, tuttavia, non si fa alcuna menzione di utilità economica prevista per il professionista. Le conclusioni vengono tirate dal Presidente Comodo: *“In caso di perduranza di inerzia si procederà senza ulteriore avviso alla notifica di un esposto all’Anac”*. Questo sì, a titolo gratuito.

Roma, 26 luglio 2019

*Ufficio Stampa
Wilson S.r.l
Info: 0717570901*